

so al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria, l'Italia non prevede alcun obbligo ad assoggettare detto sito, durante il periodo di concertazione e durante l'attesa di una decisione del Consiglio, alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva.

(¹) G U L 206, del 22.07.1992, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht, con ordinanza 31 gennaio 2002, nella controversia di diritto amministrativo Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH con l'intervento del rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-145/02)

(2002/C 144/42)

Con ordinanza 31 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 18 aprile 2002, nella controversia di diritto amministrativo Land Nordrhein-Westfalen contro Denkavit Futtermittel GmbH con l'intervento del rappresentante dell'interesse federale presso il Bundesverwaltungsgericht, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se debba essere misurata direttamente rispetto agli artt. 28 CE e 30 CE la legittimità di disposizioni nazionali del diritto degli alimenti per animali che vietano l'importazione di alimenti legittimamente prodotti in un altro Stato membro, in quanto il loro contenuto di vitamina D3 non è conforme a quanto prescritto dalla normativa in vigore nello Stato d'importazione.
- 2) Se l'art. 19 della direttiva del Consiglio 23 novembre 1970, 70/524/CEE (¹), relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, debba essere interpretata nel senso che esso non osta al divieto di importare un alimento complementare per animali legittimamente prodotto in un altro Stato membro a causa del superamento del contenuto di vitamina D3 consentito nello Stato membro d'importazione.

- 3) Se la soluzione della questione sub 2) dipenda dal fatto che la diversità della disciplina nello Stato membro di produzione e nello Stato membro d'importazione è fondata su un diverso ricorso alle possibilità regolamentari lasciate aperte dall'art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 70/524/CEE.

(¹) G U L 270, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England and Wales), Civil Division, con ordinanza 27 marzo 2002, nella causa sig.ra M.K. Alabaster contro Woolwich PLC e Secretary of State for Social Security

(Causa C-147/02)

(2002/C 144/43)

Con ordinanza 27 marzo 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 aprile 2002, nella causa nella causa sig.ra M.K. Alabaster contro Woolwich PLC e Secretary of State for Social Security, la Court of Appeal (England and Wales), Civil Division ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

In una situazione in cui

- a) la parte dell'assegno legale di maternità collegata allo stipendio della lavoratrice viene calcolata sulla base del suo normale stipendio settimanale percepito nelle otto settimane precedenti la quindicesima settimana prima della settimana prevista per il parto (il periodo di riferimento), e
- b) in un qualsiasi momento tra la fine del periodo di riferimento ai fini del calcolo della parte dell'assegno legale di maternità per la lavoratrice collegata al suo stipendio e la fine del congedo di maternità di quest'ultima, il datore di lavoro concede un aumento di stipendio non retroattivo al periodo di riferimento,

Questione sub 1)

Se l'art. 141 del Trattato CE e la sentenza pronunciata nella causa Gillespie (Racc. 1996, pag. I-475) debbano essere interpretati nel senso che la lavoratrice ha il diritto di vedere preso in considerazione tale aumento di stipendio ai fini del calcolo, o del nuovo calcolo, della parte di assegno legale di maternità collegata al suo stipendio.

Questione sub 2)

Se la soluzione della questione sub 1) sia influenzata dalla circostanza che la data effettiva dell'aumento di stipendio abbia inizio:

- (i) prima dell'inizio del congedo di maternità della lavoratrice;
- (ii) prima della fine del periodo di riferimento ai fini del calcolo della parte dell'assegno legale di maternità collegata al suo stipendio;
- (iii) in qualsiasi altro momento, ed eventualmente in quale.

Questione sub 3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

- (i) in che modo il calcolo, o il nuovo calcolo, dei normali stipendi settimanali del periodo di riferimento debbano tener conto dell'aumento di stipendio;
- (ii) se il periodo di riferimento debba essere modificato;
- (iii) se, ed eventualmente che tipo di indennità dovrebbe essere concessa per altri elementi che si verificano nel periodo al quale si riferisce l'aumento di stipendio, come, ad esempio, il numero di ore lavorate o la causa dell'aumento di stipendio;
- (iv) se ne consegua che, in caso di riduzione di stipendio tra la fine del periodo di riferimento e la fine del congedo di maternità della lavoratrice, l'assegno legale di maternità di quest'ultima debba essere calcolato, o ricalcolato, per tener conto della riduzione di stipendio, ed eventualmente in che modo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgio), section d'administration, con sentenza 21 dicembre 2001, nella causa Carlos Garcia Avello contro Stato belga

(Causa C-148/02)

(2002/C 144/44)

Con sentenza 21 dicembre 2001, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 aprile 2002, nella causa Carlos Garcia Avello contro Stato belga, il Conseil d'État (Belgio), section d'administration, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

«Se i principi del diritto comunitario in materia di cittadinanza europea e di libertà di circolazione delle persone, riconosciuti in particolar modo agli artt. 17 e 18 del Trattato del 25 marzo

1957, che istituisce la Comunità europea, debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l'autorità amministrativa belga, cui è stata rivolta una domanda di cambiamento di cognome per figli minorenni residenti in Belgio e titolari della doppia nazionalità belga e spagnola, motivata, senza altre circostanze particolari, con il fatto che tali figli dovrebbero portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione spagnola, rifiuti tale cambiamento, sostenendo che questo genere di domanda "è abitualmente respinta, poiché in Belgio i figli portano il cognome del padre", in particolare modo quando il comportamento generalmente seguito dall'autorità deriva dal fatto che essa ritiene che la concessione di un nome diverso possa, nell'ambito della vita sociale in Belgio, dare origine a questioni relative alla discendenza del figlio in questione, ma che, al fine di attenuare gli inconvenienti dovuti alla doppia nazionalità, viene proposto ai richiedenti che si trovano nella stessa situazione di adottare solo il primo cognome del padre, e che, in via eccezionale, qualora sussistano pochi legami con il Belgio o occorra ristabilire l'unità di cognome tra fratelli che hanno un genitore in comune, può essere adottata una decisione favorevole».

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Genova con ordinanza 18 aprile 2002, nella causa Valentina Neri contro European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd)

(Causa C-153/02)

(2002/C 144/45)

Con ordinanza 18 aprile 2002, pervenuta nella Cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 26 aprile 2002, nella causa Valentina Neri contro European School of Economics (ESE Insight World Education System Ltd), il Giudice di Pace di Genova ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se i principi del Trattato CE relativi alla libera circolazione delle persone (artt. 39 e seguenti), al diritto di stabilimento (art. 43 e seguenti), alla libera circolazione dei servizi (art. 49 e seguenti) così come interpretati nella giurisprudenza elaborata dalla Corte di Giustizia siano compatibili con norme o prassi amministrative dell'ordinamento nazionale. Ed in particolare con norme e/o prassi amministrative nazionali le quali: